

Traduzione di cortesia dell'originale in lingua inglese

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA GLI ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE COMPETENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA CONCORRENZA NEL CORRIDOIO MEDITERRANEO

PREAMBOLO

L'articolo 20 del Regolamento N. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo prevede che gli organismi di regolamentazione cooperino per il monitoraggio della concorrenza nei corridoi ferroviari merci ed assicurino in particolare condizioni non discriminatorie di accesso al corridoio. Inoltre, gli organismi di regolamentazione fungono da organi di appello ai sensi dell'articolo 56 (1) della Direttiva 2012/34/UE.

L'articolo 57 della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce spazio ferroviario europeo unico prevede che gli organismi di regolamentazione stabiliti negli Stati membri collaborino strettamente anche attraverso accordi di lavoro.

Scopo del presente accordo è quello di stabilire le linee guida di tale cooperazione nel quadro di un approccio coordinato ed efficiente per l'attuazione di processi che siano facilmente accessibili da parte degli operatori del mercato.

Considerando che la facilità dei contatti tra gli organismi di regolamentazione costituisce una condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato del trasporto ferroviario, le parti concordano sui principi che disciplinano la loro cooperazione in modo da garantire che tutte le questioni rientranti nelle loro competenze in relazione al Corridoio ferroviario merci Mediterraneo siano trattate in modo efficiente ed efficace.

L'ambito di applicazione del presente accordo è il Corridoio Mediterraneo, già Corridoio Ferroviario Merci n. 6, istituito sulla base del Regolamento. Il Corridoio comprendeva inizialmente le linee ferroviarie esistenti e gli itinerari previsti tra Almería - Valencia / Algeciras / Madrid - Saragozza / Barcellona (ES) - Marsiglia - Lione (FR) - Torino - Milano - Verona - Padova / Venezia - Trieste (IT) / Koper - Ljubljana (SI) - Budapest - Zahony (HU).

Il 4 ottobre 2013 è stato siglato un accordo tra Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH), Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK), Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF), Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAF) e Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria (CRFA). Considerando che dal 10 novembre 2016 il corridoio è esteso da Lubiana (SI) a Zagabria (HR) e da Budapest (confine tra Ungheria e Ucraina) via Zagabria a Rijeka (HR), è necessario redigere un nuovo accordo che includa la nuova parte contraente, l'organismo di regolamentazione competente in Croazia.

Il comitato di gestione del Corridoio è un gruppo europeo di interesse economico ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985 con sede a Milano, Italia.

PARTI DELL'ACCORDO

I firmatari del presente accordo sono gli organismi di regolamentazione competenti per il monitoraggio della concorrenza nel Corridoio ai sensi del Regolamento N. 913/2010 e della Direttiva 2012/34/UE.

- Nemzeti Közlekedési Hatóság, Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály, Vasúti Igazgatási Osztály (NHK) è l'organismo di regolamentazione in Ungheria,
- Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) è l'organismo di regolamentazione in Slovenia,
- Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) è l'organismo di regolamentazione in Italia,
- Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER) è l'organismo di regolamentazione in Francia,
- Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) è l'organismo di regolamentazione in Spagna,
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) è l'organismo di regolamentazione in Croazia.

Articolo 1

Definizioni

RFC Mediterraneo: Corridoio Ferroviario Merci Mediterraneo

Regolamento: Regolamento N. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Direttiva: Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce spazio ferroviario europeo unico

RB: organismi di regolamentazione ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento e dell'articolo 55 della Direttiva competenti per il monitoraggio della concorrenza sul *RFC Mediterraneo*.

RespRB: organismo di regolamentazione competente per l'adozione di provvedimenti nei confronti dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 20 (5) del Regolamento.

C-OSS: sportello unico di corridoio, di cui all'articolo 13 del Regolamento, situato presso il *Permanent Management Office (PMO)* a Milano, Italia.

Articolo 2

Funzioni degli organismi di regolamentazione

1. L'articolo 20 del Regolamento, in combinato disposto con la Direttiva, costituisce la base giuridica della cooperazione degli organismi di regolamentazione per il monitoraggio della concorrenza sui corridoi ferroviari merci per evitare condizioni discriminatorie.
2. Ai sensi dell'articolo 13 (5), in combinato disposto con l'articolo 20 del Regolamento, i *RB* sono responsabili congiuntamente del monitoraggio della concorrenza nel *RFC Mediterraneo* ed assicurano:
 - i. condizioni non discriminatorie di accesso al *RFC Mediterraneo*;
 - ii. funzione di organo di appello come definito dall'articolo 56 della Direttiva con riguardo al traffico internazionale delle merci relativo al *RFC Mediterraneo*.
3. La competenza dei *RB* è definita territorialmente e sulla base delle legislazioni nazionali applicabili.

Articolo 3

Responsabilità

1. In applicazione del principio territoriale, i *RB* regolano l'attività dei gestori dell'infrastruttura ed altri soggetti nazionali (in particolare gli operatori degli impianti di servizio) in relazione al *RFC Mediterraneo* in conformità alla loro legislazione nazionale nell'ambito del Regolamento e della Direttiva.

Quando riceve un reclamo o dopo avere avviato un'indagine d'ufficio in materia di servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia relativi al *RFC Mediterraneo*, il *RB* interessato consulta gli altri *RB* facenti parte del *RFC Mediterraneo*.

2. Fatti salvi i poteri e i doveri dei *RB* ed al fine di garantire un rapido processo decisionale, poiché il comitato di gestione del *RFC Mediterraneo* è legalmente costituito in Italia ed a causa delle molteplici responsabilità connesse con la regolazione del C-OSS, il *RespRB* in caso di reclamo o di un'indagine avviata di propria iniziativa in relazione ad atti del comitato di gestione o del C-OSS, è l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Pertanto, ART è il *RespRB* relativamente alla gestione dei reclami riguardanti in particolare:

- i. le decisioni adottate dal C-OSS riguardo alle richieste di tracce ferroviarie prestabilite di cui all'articolo 14 (3) e di capacità di riserva di cui all'articolo 14 (5) del Regolamento;
 - ii. la mancata trasmissione da parte del C-OSS delle informazioni di base ai sensi dell'articolo 13 (2) del Regolamento e delle richieste di capacità di infrastruttura agli organismi competenti.
3. Per altri reclami ed indagini avviate di propria iniziativa, il *RespRB* è l'organismo di regolamentazione del paese in cui si trovano il gestore dell'infrastruttura o l'operatore dell'impianto di servizio interessati, in particolare in relazione a:
- i. decisioni adottate ai sensi dell'articolo 13 (4) del Regolamento;
 - ii. decisioni relative alla assegnazione delle tracce da parte di un gestore dell'infrastruttura nazionale;
 - iii. decisioni relative all'accesso agli impianti di servizio.

Articolo 4

Principi di cooperazione tra gli organismi di regolamentazione

1. I *RB* si consultano e si scambiano tutte le informazioni rilevanti che essi stessi hanno il diritto di richiedere a norma della legislazione nazionale. I *RB* si scambiano tutte le informazioni necessarie prima di adottare qualsiasi decisione che rendono disponibile al più presto.
2. Lo scambio di informazioni comprende le informazioni relative ai singoli reclami (compresi i ricorsi) ed alle indagini avviate di propria iniziativa da parte dei *RB* ai sensi dell'articolo 20 (3), (4) e (5) del Regolamento.
3. Poiché tutti i *RB* interessati da un reclamo o da un'indagine avviata di propria iniziativa devono essere consultati nella fase istruttoria concernente i servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia relativi al *RFC* Mediterraneo e devono, se necessario, trasferire tutte le informazioni rilevanti che hanno il diritto di richiedere ai sensi degli articoli 20 (3), 20 (4) e 20 (5) del Regolamento, agli articoli 5 e 6 è descritta la procedura di cooperazione.

Articolo 5

Procedura di cooperazione

Esame preliminare

1. Ciascun *RB* del *RFC* Mediterraneo può essere sollecitato dai soggetti che presentano un reclamo ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento e dell'articolo 56 (1) della Direttiva

concernente il traffico merci internazionale relativo al *RFC Mediterraneo*. Il *RB* che riceve il reclamo comunica l'avvenuto ricevimento ai sensi della propria legislazione nazionale.

Il *RB* che riceve il reclamo ne effettua una revisione formale e controlla se le informazioni fornite dal reclamante sono complete e sufficienti per avviare il caso. Quando le informazioni sono incomplete o insufficienti, il *RB* che ha ricevuto il reclamo chiede al reclamante di fornire tali informazioni tempestivamente.

Il *RB* che ha ricevuto il reclamo consulta gli altri *RB* ai sensi delle disposizioni dell'articolo 20 del Regolamento, trasferendo loro le informazioni rilevanti e chiedendone i commenti.

2. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, i *RB* determinano all'unanimità se la causa del reclamo si riferisce o meno ad atti del comitato di gestione o del C-OSS al fine di determinare il *RespRB* ai sensi dell'articolo 3.

Quando il *RB* che riceve il reclamo non è il *RespRB*, esso invia tempestivamente le informazioni al *RespRB* ed informa il reclamante di non essere competente per la gestione del reclamo fornendogli i dati di contatto del *RespRB*.

Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, i *RB* non perfezionano nessun atto, non avviano nessun procedimento né adottano alcuna misura relativamente alle parti interessate fintantoché essi non abbiano designato il *RespRB*.

Il *RespRB* riesamina il reclamo in base alla procedura di cui alla sottostante sezione *Esame completo e decisione*.

3. Quando un *RB* decide di propria iniziativa di avviare indagini in materia di servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia relativi al *RFC Mediterraneo* al fine di correggere le condizioni discriminatorie nei confronti dei richiedenti, nonché le distorsioni del mercato e gli eventuali altri sviluppi indesiderati relativi al *RFC Mediterraneo*, esso ne informa tempestivamente gli altri *RB* chiedendo i loro commenti.

I *RB* determinano all'unanimità se la causa della indagine si riferisce o meno ad atti del comitato di gestione o del C-OSS al fine di determinare il *RespRB* ai sensi dell'articolo 3.

Quando, dopo aver avviato le indagini, risulta che il *RB* non è il *RespRB*, esso invia tempestivamente tutte le informazioni rilevanti al *RespRB*.

Dopo la designazione del *RespRB*, gli altri *RB* non perfezionano nessun atto, non avviano nessun procedimento né adottano alcuna misura relativamente alle parti interessate.

Le indagini sono svolte sulla base delle legislazioni nazionali dei *RB*.

Esame completo e decisione

4. Il procedimento si basa sulla legislazione nazionale del *RespRB* nell'ambito del Regolamento e della Direttiva.

5. In caso di reclamo, il *RespRB* stabilisce le scadenze per la gestione dello stesso secondo la normativa nazionale, ma, in ogni caso, la decisione finale è adottata entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni rilevanti.

Il *RespRB* informa per iscritto le parti interessate che ha ricevuto il reclamo. Successivamente, invia loro le informazioni appropriate, ivi inclusa la lettera (nella lingua ufficiale del paese in cui ha sede il *RespRB*), chiedendo commenti sul reclamo. Tali parti possono comprendere imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, C-OSS, altri organismi di regolamentazione o altri soggetti interessati.

Il *RespRB* riesamina tutte le informazioni ed i commenti ricevuti dal reclamante e da altre parti e, se necessario, richiede ulteriori informazioni.

6. Tutti i *RB* dell'*RFC* Mediterraneo assicurano la loro cooperazione nell'attività istruttoria del *RespRB*, fornendo tutte le informazioni legalmente disponibili nell'ambito delle proprie competenze. In particolare, i *RB* cooperano al fine di garantire che il *RespRB* osservi le scadenze applicabili in base al diritto nazionale.

7. Il *RespRB* redige una proposta di decisione e consulta i *RB* interessati e le parti ove ciò sia richiesto dalla normativa nazionale. I *RB* interessati possono commentare la decisione proposta facendo pervenire tempestivamente i loro commenti al *RespRB*. Il *RespRB* deve tener conto di ogni commento avanzato sulla decisione proposta da parte di tutti i *RB* prima di adottare una decisione.

8. Dopo aver consultato i *RB* interessati, il *RespRB* adotta la decisione ed informa ai sensi della legislazione nazionale le parti interessate, il C-OSS e, se del caso, il gestore dell'infrastruttura interessato.

9. Il *RespRB* invia agli altri *RB* la decisione e una sintesi della stessa in lingua inglese.

10. Il *RespRB* informa gli altri *RB* se le parti interessate abbiano ottemperato alla decisione.

11. La decisione è soggetta al controllo giurisdizionale ai sensi della legislazione nazionale del *RespRB*.

12. La lingua da utilizzare nel procedimento del *RespRB* è determinata ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Articolo 6

Requisiti formali

Le informazioni tra *RB* sono scambiate in lingua inglese e tramite posta elettronica.

A tal fine, i *RB* si scambiano i contatti di posta elettronica assicurandone l'aggiornamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo all'ultima firma.

Esso annulla e sostituisce il precedente accordo firmato il 4 ottobre 2013 da NKH, APEK, ARAF, URSF e CRFA.

Articolo 8

Revisione dell'accordo

I *RB* del *RFC* Mediterraneo convengono che il presente accordo può formare oggetto di revisione ove almeno uno di essi lo ritenga necessario.

Articolo 9

Disposizioni varie

I *RB* firmatari inviano il presente accordo al comitato di gestione del *RFC* Mediterraneo, che sarà integrato nei Documenti Informativi di Corridoio.

I *RB* firmatari pubblicano il presente accordo sui rispettivi siti web.

Firmato in sei originali in lingua inglese.

Per Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)

Péter Menich, Responsabile del Dipartimento
per la vigilanza del mercato ed i diritti dei passeggeri
(su delega del Presidente di NKH)

Per Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS)

Peter Picelj, Dipartimento per la Regolazione Ferroviaria
(su delega del Direttore di AKOS)

Per Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

Andrea Camanzi, Presidente

Per Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et routières (ARAFER)

Bernard Roman, Presidente

Per Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia (CNMC)

Angel Chamorro Perez, Direttore del Settore Trasporti e Poste

Per Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Nikola Popović, membro del Consiglio

(su delega del Presidente di HAKOM)